

ACCORDO IN MATERIA DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA
TRA IL GOVERNO DEL GIAPPONE E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il Governo del Giappone ed il Governo della Repubblica Italiana, di seguito denominati singolarmente “Parte” e unitamente le “Parti”;

CONSIDERANDO che le industrie cinematografiche del Giappone e della Repubblica Italiana trarranno reciprocamente beneficio da una più stretta cooperazione nella produzione cinematografica;

INTENDENDO sviluppare e ampliare la cooperazione tra i due Paesi nel settore della produzione cinematografica;

DESIDEROSI di potenziare e facilitare la coproduzione cinematografica a favore delle industrie cinematografiche dei due Paesi e lo sviluppo dei loro scambi culturali ed economici;

CERTI che tali scambi contribuiranno al miglioramento delle relazioni tra i due Paesi;

HANNO CONVENUTO quanto segue:

Articolo 1
Finalità

Le finalità del presente Accordo volgono a migliorare gli scambi tra i professionisti del cinema dei due Paesi e ad espandere la coproduzione cinematografica tra i due Paesi.

Articolo 2
Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

- (a) con il termine “coproduttore” s’intende un’impresa di produzione cinematografica giapponese o italiana o un ente così come definito dalle leggi e dai regolamenti nazionali in vigore in ciascun Paese, che partecipa alla realizzazione della coproduzione cinematografica;

- (b) con il termine “coproduzione cinematografica” s’intende un film realizzato da uno o più coproduttori giapponesi e da uno o più coproduttori italiani, compresa la coproduzione cinematografica multilaterale a cui si applica l’Articolo 9;
- (c) con il termine “film” s’intende un insieme di immagini o di immagini e suoni, di qualsiasi durata, su qualsiasi supporto, inclusi, ma non solo, film di finzione, documentari e film di animazione, e che siano destinati prioritariamente all’uscita nelle sale cinematografiche;
- (d) con il termine “autorità competente” si intende l’autorità di una Parte responsabile dell’applicazione e dell’attuazione del presente Accordo.

Articolo 3 Autorità competenti

Le autorità competenti sono definite nell’Allegato al presente Accordo. In deroga all’Articolo 14, se una delle Parti ha necessità di designare un’altra autorità come propria autorità competente, la citata Parte notifica tale cambiamento preventivamente e per iscritto all’altra Parte, attraverso i canali diplomatici.

Articolo 4 Riconoscimento quale opera nazionale e godimento dei benefici

1. Una coproduzione cinematografica che abbia ottenuto l’approvazione definitiva di cui al comma 2 dell’Articolo 5 è assimilata all’opera nazionale e ha diritto al pieno godimento di tutti i benefici che sono o che possono essere concessi in Giappone e nella Repubblica Italiana rispettivamente alle opere nazionali, sottoposte alle leggi ed ai regolamenti nazionali in vigore in ciascun Paese. Tali benefici spettano esclusivamente al coproduttore del Paese che li concede.
2. I benefici di cui al comma 1 del presente Articolo non sono concessi se il coproduttore giapponese e il coproduttore italiano sono legati da comune amministrazione o controllo societario. Un’eccezione a tale disposizione può essere consentita solo con il mutuo consenso scritto delle autorità competenti.

Articolo 5

Approvazione di una coproduzione cinematografica

1. Al fine di godere dei benefici contemplati dal presente Accordo, i coproduttori devono richiedere e ottenere l'approvazione dalle rispettive autorità competenti inerente la coproduzione cinematografica.
2. I coproduttori presentano le istanze alle rispettive autorità competenti, dapprima per ottenere l'approvazione provvisoria e, una volta completata la realizzazione della coproduzione cinematografica, per ottenere l'approvazione definitiva.
3. Il coproduttore italiano è tenuto a chiedere l'approvazione di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente Articolo all'autorità competente della Repubblica Italiana. Il coproduttore giapponese è tenuto a chiedere l'approvazione di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente Articolo all'autorità competente del Giappone.
4. Prima di concedere l'approvazione provvisoria di cui al comma 2 del presente Articolo, le autorità competenti si consultano al fine di assicurare la conformità della coproduzione cinematografica alle disposizioni del presente Accordo e alle leggi e ai regolamenti nazionali in vigore in ciascun Paese. L'autorità competente dei coproduttori con apporto finanziario maggiore comunica per prima all'altra autorità competente la propria valutazione sulla fattibilità della coproduzione cinematografica.
5. Le autorità competenti possono decidere congiuntamente i termini e le condizioni per la concessione dell'approvazione di cui ai commi 1 e 2 del presente Articolo, al fine di conseguire le finalità del presente Accordo.
6. Le autorità competenti assicurano che la loro rispettiva decisione di concedere o negare l'approvazione di cui ai commi 1 e 2 del presente Articolo sia assunta in conformità alle leggi e ai regolamenti nazionali in vigore in ciascun Paese nonché ai termini e alle condizioni di cui al comma 5 del presente Articolo.
7. Le istanze presentate al fine di ottenere l'approvazione di cui ai commi 1 e 2 del presente Articolo devono soddisfare i requisiti previsti nelle Norme di Procedura, definite nell'Allegato al presente Accordo.

Articolo 6

Riprese

1. Le riprese nei teatri di posa devono essere effettuate in teatri di posa ubicati in Giappone o nella Repubblica Italiana o, nel caso di coproduzioni cinematografiche multilaterali, in uno dei Paesi terzi ai sensi dell'Articolo 9. L'eccezione a tale disposizione può essere concessa solo dopo mutuo consenso scritto delle autorità competenti.

2. Le riprese in un luogo esterno o interno, oltre ai teatri di posa, in Paesi o regioni diversi da quelli dei Paesi dei coproduttori partecipanti alla realizzazione della coproduzione cinematografica, possono essere consentite solo previo mutuo consenso scritto delle autorità competenti, se tale luogo è necessario per dare coerenza alla coproduzione cinematografica con la sceneggiatura o il soggetto.

Articolo 7

Partecipazione

1. Gli autori, i soggettisti, i registi, gli interpreti ed il restante personale creativo, tecnico-artistico, nonché altri lavoratori che partecipano alla realizzazione della coproduzione cinematografica devono essere:

(a) per quanto concerne la Repubblica Italiana:

- (i) cittadini della Repubblica Italiana;
- (ii) cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea;
- (iii) soggiornanti stranieri di lungo periodo nella Repubblica Italiana, secondo le leggi e le regolamentazioni interne in vigore;

(b) per quanto concerne il Giappone:

- (i) cittadini del Giappone;
- (ii) residenti permanenti in Giappone, secondo le leggi e le regolamentazioni interne in vigore.

2. La partecipazione del personale creativo, tecnico-artistico straniero nonché di altri lavoratori che non rispetti i requisiti di cui al comma 1 del presente Articolo può essere consentita solo in casi eccezionali e previo mutuo consenso scritto delle autorità competenti, se tale partecipazione si rende necessaria per realizzare la coproduzione cinematografica.

Articolo 8

Apporti dei coproduttori

1. L'apporto finanziario dei coproduttori di ciascun Paese non può essere inferiore al 20% (venti per cento) e non superiore all'80% (ottanta per cento) della partecipazione finanziaria totale di tutti i coproduttori. L'apporto dei coproduttori deve comportare, in linea di massima, una partecipazione creativa, tecnico-artistica ragionevolmente proporzionale all'apporto finanziario di ciascun coproduttore. Nella valutazione dell'apporto finanziario di ciascun coproduttore, le autorità competenti possono prendere in considerazione congiuntamente che parte di tale apporto possa effettuarsi "in natura", inclusa, ma non solo, la fornitura di strutture di studio.
2. Sono concesse deroghe alle disposizioni del comma 1 del presente Articolo, previa approvazione congiunta scritta delle autorità competenti a condizione che l'apporto finanziario di ciascun coproduttore non sia inferiore al 10% (dieci per cento) e non superiore al 90% (novanta per cento) della partecipazione finanziaria totale di tutti i coproduttori.
3. Nel caso in cui il coproduttore del Giappone o il coproduttore della Repubblica Italiana sia composto da due o più imprese di produzione o organismi, l'apporto finanziario di ciascuna impresa o di ciascun organismo non può essere inferiore al 5% (cinque per cento) della partecipazione finanziaria totale di tutti i coproduttori.

Articolo 9

Coproduzioni cinematografiche multilaterali

1. Le autorità competenti considerano favorevolmente la possibilità di approvare congiuntamente la realizzazione di coproduzioni cinematografiche multilaterali tra coproduttori giapponesi e italiani e coproduttori di altri Paesi terzi con cui una o entrambe le Parti abbiano concluso un accordo in materia di coproduzione cinematografica.
2. Ciascun coproduttore dei Paesi terzi deve soddisfare tutte le condizioni relative allo status di coproduzione ai sensi dell'accordo in materia di coproduzione cinematografica concluso ed in vigore tra detti Paesi terzi e il Giappone o la Repubblica Italiana o entrambi.

3. Nelle coproduzioni cinematografiche multilaterali, l'apporto finanziario dei coproduttori di ciascun Paese non può essere inferiore al 10% (dieci per cento) e superiore al 70% (settanta per cento) della partecipazione finanziaria totale di tutti i coproduttori. Se i coproduttori di terzi Paesi sono composti da due o più imprese o organismi di produzione, l'apporto finanziario di ogni singola impresa o organismo non può essere inferiore al 5% (cinque per cento) della partecipazione finanziaria totale di tutti i coproduttori.

Articolo 10

Importazione di attrezzature

In conformità alle leggi ed ai regolamenti nazionali in vigore in ciascun Paese, le Parti agevolano l'importazione temporanea delle attrezzature cinematografiche necessarie per la realizzazione e la commercializzazione delle coproduzioni cinematografiche.

Articolo 11

Materiali cinematografici e lingue

1. Ciascun coproduttore sarà proprietario, in proporzione al proprio apporto finanziario, del master originale che sarà depositato, a nome congiunto, presso un laboratorio scelto di comune accordo al quale ciascun coproduttore avrà accesso. Il laboratorio dovrà essere ubicato in Giappone o nella Repubblica Italiana. In casi eccezionali, l'utilizzo di un laboratorio situato in un Paese terzo può essere consentito solo previo mutuo consenso scritto delle autorità competenti.

2. Il master originale dovrà essere realizzato in Giappone, nella Repubblica Italiana o in entrambi e dovrà avere almeno due versioni, rispettivamente in giapponese e in italiano. Il processo di doppiaggio o sottotitolazione della versione giapponese sarà effettuato in Giappone mentre quello della versione italiana sarà realizzato nella Repubblica Italiana. Un'eccezione a tali disposizioni può essere acconsentita solo con il mutuo consenso scritto delle autorità competenti.

Articolo 12

Autorizzazione per la pubblica proiezione

L'approvazione di una coproduzione cinematografica da parte delle autorità competenti di cui ai commi 1 e 2 dell'Articolo 5 non vincola le autorità di pertinenza di una delle Parti ad autorizzare la proiezione pubblica della coproduzione cinematografica nel proprio Paese.

Articolo 13

Commissione Mista

1. Al fine di verificare l'applicazione del presente Accordo, le Parti istituiscono una Commissione Mista composta da rispettivi funzionari ed esperti, inclusi registi e produttori nonché da personale appartenente all'autorità di gestione.
2. La Commissione Mista può essere tenuta e convocata per via elettronica su richiesta di una o di entrambe le autorità competenti, in modo particolare, se una o entrambe le autorità competenti riscontrino difficoltà significative nell'attuazione del presente Accordo.
3. La Commissione Mista esamina complessivamente il congruo equilibrio tra numero di film, apporto finanziario, partecipazioni creative, tecnico-artistiche, per la parte dei coproduttori, comprese le attrezzature per la realizzazione delle coproduzioni cinematografiche. Se l'equilibrio è ritenuto inadeguato, la Commissione Mista determina le misure necessarie per conseguire tale equilibrio, acquisendo l'approvazione delle autorità competenti.

Articolo 14

Status dell'Allegato

1. L'Allegato al presente Accordo ne costituisce parte integrante.
2. Le autorità competenti possono proporre congiuntamente delle modifiche all'Allegato. L'Allegato può essere modificato di comune accordo per iscritto dalle Parti attraverso lo scambio di note diplomatiche. Le modifiche entrano in vigore dalla data di ricezione della seconda nota.

Articolo 15

Attuazione

1. Il presente Accordo sarà attuato nel rispetto del diritto internazionale applicabile e, per quanto riguarda la Parte italiana, degli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione Europea.
2. L'attuazione del presente Accordo è subordinata alla disponibilità di fondi adeguati.
3. Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano i diritti e gli obblighi di entrambe le Parti derivanti da altri accordi internazionali.

Articolo 16

Titoli

I titoli degli Articoli del presente Accordo sono inseriti solo per comodità di riferimento e sono irrilevanti ai fini dell'interpretazione dell'Accordo stesso.

Articolo 17

Risoluzione delle controversie

1. Qualsiasi controversia riguardante l'interpretazione e l'attuazione del presente Accordo è risolta in via amichevole mediante consultazioni tra le Parti.
2. Qualsiasi controversia tra coproduttori è disciplinata dal paragrafo 3 (xi) della lettera B. dell'Allegato al presente Accordo.

Articolo 18

Entrata in vigore, durata, modifiche

1. Il presente Accordo entra in vigore trenta (30) giorni dopo la ricezione dell'ultima delle due notifiche con cui le Parti si sono comunicate l'espletamento delle rispettive procedure interne previste per l'entrata in vigore.
2. Il presente Accordo rimane in vigore per un periodo di cinque (5) anni ed è automaticamente rinnovato per ulteriori periodi di cinque (5) anni a meno che una delle Parti non notifichi all'altra Parte, entro sei (6) mesi prima della data di scadenza e per i canali diplomatici, la propria intenzione di cessare il presente Accordo.
3. In caso di risoluzione del presente Accordo, le proprie disposizioni continuano ad applicarsi alle coproduzioni cinematografiche che abbiano già ottenuto l'approvazione definitiva da parte delle autorità competenti di cui al comma 2 dell'Articolo 5 e a quelle in corso di approvazione definitiva al momento della risoluzione del presente Accordo. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alla ripartizione dei proventi delle coproduzioni cinematografiche.
4. Il presente Accordo può essere modificato di comune intesa delle Parti per iscritto. Tali modifiche entrano in vigore nel rispetto delle stesse procedure espresse al comma 1 del presente Articolo.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Tokyo il ventotto giugno dell'anno 2023, in duplice esemplare nelle lingue giapponese, italiana e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione, prevarrà il testo in inglese.

PER IL GOVERNO DEL GIAPPONE

Y. Hayashi

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

Gennaro Sangiuliano

ALLEGATO

Norme di Procedura

A. Autorità competenti

Le autorità competenti per l'attuazione dell'Accordo in materia di Coproduzione Cinematografica tra il Governo del Giappone e il Governo della Repubblica Italiana (di seguito "l'Accordo") sono le seguenti:

- per la Repubblica Italiana: il Ministero della Cultura - Direzione Generale Cinema e Audiovisivo;
- per il Giappone: il Ministero degli Affari Esteri, l'Agenzia per gli Affari Culturali e il Ministero dell'Economia, del Commercio e dell'Industria che designerà l'autorità di gestione giapponese, informandone l'autorità italiana competente.

B. Norme da applicare alle coproduzioni cinematografiche

Le autorità competenti assicurano, in conformità alle leggi ed ai regolamenti nazionali in vigore in ciascun Paese, che le norme definite nel presente Allegato si applichino alle coproduzioni cinematografiche realizzate ai sensi dell'Accordo.

Le istanze volte all'approvazione provvisoria ai sensi dell'Articolo 5 dell'Accordo devono essere presentate alle rispettive autorità competenti prima dell'inizio delle riprese o della principale lavorazione in caso di animazione, per quanto possibile contestualmente.

Le istanze volte all'approvazione definitiva di cui all'Articolo 5 dell'Accordo devono essere presentate alle rispettive autorità competenti corredate da ogni documentazione giustificativa.

I progetti che soddisfano i requisiti di coproduzione cinematografica riceveranno per iscritto dalle autorità competenti l'approvazione in conformità all'Articolo 5 dell'Accordo.

L'istanza corredata da documenti deve comprendere le seguenti voci:

1. la sceneggiatura completa del film;
2. un documento comprovante che i diritti d'autore per la produzione sia stato legalmente acquisito in ciascun Paese;

3. una copia del contratto di coproduzione firmato dai coproduttori, con riserva di approvazione da parte delle autorità competenti, che deve comunque includere:
- (i) il titolo della coproduzione cinematografica;
 - (ii) il nome dei produttori;
 - (iii) il nome dell'autore del soggetto o dell'adattatore, se si tratta di un soggetto tratto da un'opera letteraria;
 - (iv) il nome del regista (è ammessa una clausola di salvaguardia valida per la sua sostituzione in caso di necessità);
 - (v) il budget, compreso il piano finanziario;
 - (vi) l'impegno dei coproduttori a partecipare ad eventuali eccedenze di spese o a beneficiare delle economie in proporzione ai rispettivi apporti finanziari;
 - (vii) una clausola che affermi che il diritto ai benefici ai sensi dell'Accordo non vincoli le autorità competenti di una delle Parti ad autorizzare la proiezione in pubblico della coproduzione cinematografica;
 - (viii) la data approssimativa dell'avvio delle riprese;
 - (ix) una clausola inerente le misure da seguire nel caso in cui uno dei coproduttori non rispetti totalmente i termini pattuiti nel contratto di coproduzione;
 - (x) una clausola che impegni il coproduttore con apporto finanziario maggiore a stipulare una polizza di assicurazione che copra almeno "tutti i rischi di produzione" e "tutti i rischi sul materiale originale di produzione";
 - (xi) una clausola che stabilisca la procedura da osservare nella risoluzione di qualsiasi controversia tra coproduttori che non possa risolversi amichevolmente;
 - (xii) una clausola che stabilisca che i coproduttori detengano congiuntamente il diritto d'autore della coproduzione cinematografica e che ciascun coproduttore ottenga i crediti di produzione nella sequenza dei titoli della coproduzione cinematografica.

Inoltre, il contratto tra i coproduttori:

- (a) stabilirà che venga realizzato un numero sufficiente di copie del materiale finale utilizzato nella produzione per tutti i coproduttori. Ciascun coproduttore sarà titolare di una copia del materiale di riproduzione protetto e avrà diritto di utilizzarlo per disporre per le necessarie riproduzioni. Inoltre, ciascun coproduttore avrà accesso al materiale di produzione originale secondo le condizioni stabilite congiuntamente dai coproduttori che includeranno almeno una clausola secondo la quale ciascun coproduttore è comproprietario degli elementi tangibili della coproduzione cinematografica assicurando che tutti i materiali siano protetti da copyright e che qualsiasi sfruttamento possa essere gestito solo con il reciproco consenso dei coproduttori.
- (b) decreterà la responsabilità finanziaria di ciascun coproduttore per i costi sostenuti:
 - (i) nella preparazione di un progetto a cui è stata rifiutata l'approvazione provvisoria ai sensi dell'Articolo 5 dell'Accordo da parte delle autorità competenti;
 - (ii) nella realizzazione di una coproduzione cinematografica che ha ricevuto tale approvazione provvisoria ai sensi dell'Articolo 5 dell'Accordo e non soddisfa le condizioni di tale approvazione; o
 - (iii) nella realizzazione di una coproduzione cinematografica approvata, l'autorizzazione per la proiezione in pubblico viene negata in un qualsiasi dei paesi dei coproduttori.
- (c) stabilirà gli accordi relativi alla condivisione tra i coproduttori dei proventi derivanti dallo sfruttamento della coproduzione cinematografica, compresi quelli provenienti dai mercati di esportazione. La ripartizione dei ricavi dovrebbe, in linea di massima, essere proporzionale al contributo totale di ciascun coproduttore e costituita dalla condivisione dei ricavi o di mercati o dalla combinazione delle due;
- (d) preciserà le date entro le quali devono essere perfezionati i rispettivi apporti finanziari volti alla realizzazione della coproduzione cinematografica.

4. il contratto di distribuzione, se già stipulato;

5. l'elenco del personale creativo, tecnico e artistico con l'indicazione della cittadinanza ed il ruolo e, nel caso degli interpreti, le parti che devono impersonare;
6. il piano di lavorazione;
7. il budget dettagliato, specificando le spese che ogni produttore dovrà sostenere in ogni Paese;
8. la sinossi.

Le autorità competenti possono richiedere, inoltre, ogni ulteriore documento nonché informazioni ritenute necessarie.

Possono essere apportate modifiche al contratto originario. Eventuali modifiche significative devono essere sottoposte ad approvazione dalle autorità competenti prima che la coproduzione cinematografica sia completata. La sostituzione di un coproduttore è consentita solo in casi eccezionali e per motivi ritenuti soddisfacenti dalle autorità competenti.

Le autorità competenti si terranno reciprocamente informate delle proprie decisioni in merito all'approvazione disciplinata dall'Accordo.

C. Identificazione delle coproduzioni cinematografiche

Ciascuna coproduzione cinematografica deve includere un credito separato che indichi che si tratti di una "coproduzione cinematografica giapponese-italiana" o di una "coproduzione cinematografica italo-giapponese" o, se opportuno, un credito che rispecchi la partecipazione del Giappone, della Repubblica Italiana e di Paesi terzi.